



COMUNE di LUNGAVILLA

Piazza Cap. Albini, 3

27053 LUNGAVILLA (Pavia)

☎ 0383/76130 📠 0383/76628 Partita I.V.A./Codice Fiscale 00485240188
@ comune.lungavilla@legalpec.it Sito web: www.comune.lungavilla.pv.it

ORDINANZA n° 18 DEL 19/10/2016

Oggetto: Tutela della quiete pubblica nel territorio comunale

IL SINDACO

Considerato che:

- occorre provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;
- che l'Amministrazione si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione dei rumori e le limitazioni di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività economiche-sociali assicurando fasce di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative di soggiorno e riposo psico-fisico con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;
- pertanto l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici e privati si riflette sulla civile convivenza.

Preso atto:

- delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dalla continua presenza nel territorio di attività che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose o apparecchiature di diffusione sonore e rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto;

Accertato pertanto che:

- in dette ore e ambiti è maggiore la difficoltà del controllo sul rispetto delle regole;
- il diritto alla quiete, alla tranquillità e al riposo delle persone è una condizione necessaria per il giusto recupero psicofisico giornaliero.

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti e i disagi e le conseguenti proteste delle persone che hanno il diritto di fruire della loro tranquillità e riposo.

Visti:

- il D.Lgs. 267/00
- la legge 26/10/95 n. 447 art. 9.
- l'art. 659 del Codice Penale.

ORDINA

Al fine di garantire la tutela della quiete pubblica nel territorio comunale dalla data della presente Ordinanza:

1. di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno, come previsto dall'art. 659 del Codice Penale.
2. E' vietata qualsiasi azione che possa disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
3. In particolare sono vietate le attività e i lavori notturni rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 7.00.

4. resta fermo quanto previsto per il rilascio delle autorizzazioni per le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora siano previsti intrattenimenti musicali, confermando che le stesse dovranno svolgersi in modo che il volume della musica sia limitato in modo da non creare disturbo alla pubblica quiete, nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico e comunque l'esecuzione abbia termine non oltre le ore 00,30.
5. Potranno essere accordate deroghe su richiesta scritta e motivata, in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi.
6. Sul territorio del Comune sono vietati tutti i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a mancanza di precauzione che possano in qualche modo turbare la quiete e l'ordine pubblico.
7. In particolare sono vietati:
 - i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori e i suoni di ogni genere, emessi da apparecchi musicali e di altre fonti.
 - al fine di evitare ogni ulteriore disturbo alla salute e al riposo delle persone, ogni attività sportiva e ricreativa negli spazi esterni della Casa del Giovane dalle ore 18.30 alle ore 7.00 dal 01 giugno al 31 agosto; e dalle 17.30 alle ore 07.00 dal 01 settembre al 31 maggio.
 - Il divieto è esteso all'interno e in vicinanza dell'abitato, alle vie e alle piazze pubbliche e private;
8. La domenica e gli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori ed opere rumorosi o molesti per il vicinato. Sono, altresì, vietate feste ed altre attività ludiche private non autorizzate che siano fonte di rumori rilevabili all'esterno della proprietà privata.

STABILISCE

- Nei casi in cui le violazioni della presente ordinanza non configurino fattispecie già contemplate da norme penali o amministrative, fermo restando i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
- Per quanto riguarda, in particolare, l'inosservanza di quanto disciplinato dal punto 1, gli organi accertatori procederanno anche alla segnalazione delle relative violazioni alla competente autorità giudiziaria.
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.
- Della vigenza del presente provvedimento sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.
- L'Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Dott. Andrea Daprati

